



COMUNE DI MODENA

N. 613/2021 Registro Deliberazioni di Giunta

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE SEDUTA DEL 16/11/2021

L'anno 2021 il giorno 16 del mese di novembre alle ore 13:00 nella Residenza Comunale di Modena, si è riunita la Giunta Comunale.

A seguito dell'emergenza Covid-19, la presente seduta si è svolta anche in modalità videoconferenza, ai sensi dell'art. 73 del D.L. 17/03/2020 n. 18. Tutte le votazioni della presente seduta si sono svolte per appello nominale.

MUZZARELLI GIAN CARLO	Sindaco	Presente
CAVAZZA GIANPIETRO	Vice-Sindaco	Presente
PINELLI ROBERTA		Presente
VANDELLI ANNA MARIA		Presente
FILIPPI ALESSANDRA		Presente
LUCA' MORANDI ANNA MARIA		Presente
BARACCHI GRAZIA		Presente
BOSI ANDREA		Presente in videoconferenza
FERRARI LUDOVICA CARLA		Presente
BORTOLAMASI ANDREA		Presente in videoconferenza

Assiste il Segretario Generale DI MATTEO MARIA.

Il Presidente pone in trattazione il seguente

OGGETTO n. 613

PROTOCOLLO D'INTESA PER LA REALIZZAZIONE DI STRATEGIE DI RETE PER L'ACCOGLIENZA FAMILIARE - APPROVAZIONE

LA GIUNTA COMUNALE

Vista la normativa che prevede e disciplina l'intervento di affidamento familiare ed in particolare:

- la Legge n.184 del 1983 “ Diritto del minore ad una famiglia” che individua i presupposti per l’attuazione del diritto di ogni bambino ad una famiglia, prioritariamente alla propria, assegnando allo Stato, alle Regioni, e agli enti locali compiti di sostegno e aiuto alle famiglie in difficoltà al fine di prevenire l'abbandono e di permettere ai bambini di crescere ed essere educati nella propria famiglia; in caso di inadeguatezza dell’ambiente familiare la legge prevede che il minore possa essere affidato ad una famiglia o a una persona singola, ma anche ad una comunità familiare/educativa, se le esigenze e le caratteristiche del bambino lo richiedono; l’affidamento ha carattere di temporaneità, la legge prevede un periodo massimo di 24 mesi prorogabili con apposito provvedimento dell'autorità giudiziaria, qualora persista l'inadeguatezza della famiglia biologica;
- la stessa Legge n.184/1983, così come modificata dalla Legge n.149/2001, prevede che il Servizio sociale svolga opera di sostegno agli affidi familiari, anche avvalendosi delle competenze professionali delle altre Istituzioni e dell'opera delle associazioni familiari del territorio;
- le linee guida del Ministero del lavoro e delle politiche sociali (Mlps) sull’affidamento, approvate dalla Conferenza Unificata in data 25.10.2021;
- la Legge 285 del 1997 che prevede l'attuazione di piani di azione in favore dell'infanzia e dell'adolescenza, inclusa la realizzazione di interventi specifici per l'affido familiare;
- l’art. 16 della Legge n.328/2000, il quale specifica che, nell’ambito del sistema integrato di interventi e servizi sociali hanno priorità, tra gli altri, “servizi per l’affido familiare, per sostenere, con qualificati interventi e percorsi formativi, i compiti educativi delle famiglie interessate”;
- la Legge 7 aprile 2017 n. 47 “Disposizioni in materia di misure di protezione dei minori stranieri non accompagnati”;
- le linee guida del Sistema di accoglienza per i titolari di protezione e per i minori stranieri non accompagnati (Siproimi/Sai) sull’affidamento dei minori e sull’accompagnamento ai percorsi di autonomia dei neo-maggiorenni (DM 18/11/2019);
- la L.R. 12 marzo 2003, n.2 “Norme per la promozione della cittadinanza sociale e per la realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali”;
- la deliberazione della Giunta Regionale Emilia Romagna del 19 Dicembre 2011, N. 1904 “Direttiva in materia di affidamento familiare, accoglienza in comunità e sostegno alle responsabilità familiari” che:
 - regola e disciplina tutti i casi in cui le difficoltà familiari richiedono l’allontanamento temporaneo del minore e la sua accoglienza in affidamento familiare o in comunità, anche a causa di situazioni di emergenza che ne richiedano una immediata tutela (ex art.403 c.c.);
 - disciplina l’affidamento a parenti entro il quarto grado laddove si verifichi un legame significativo del minore con i parenti interessati, previa valutazione delle loro competenze educative e accertato che tale soluzione sia la più consona agli interessi del minore;
 - attraverso l’affidamento ad una famiglia o l’accoglienza in comunità, il bambino o il ragazzo viene

accolto da adulti debitamente formati, valutati, istruiti e sostenuti che si impegnano ad assicurare un'adeguata risposta ai suoi bisogni affettivi e di cura, a provvedere al suo mantenimento, all'educazione e all'istruzione, tenendo conto delle indicazioni dei genitori ancora esercenti la responsabilità genitoriale (con particolare riferimento alle scelte in materia di modelli culturali e di opportunità formative) o del tutore (incaricato dal Tribunale per i Minorenni, o Tribunale ordinario, o Giudice tutelare) ed osservando le prescrizioni ed i limiti eventualmente stabiliti dall'Autorità Giudiziaria e dai Servizi affidanti;

- la DGR n.1677/2013: “ Accoglienza e cura di bambini e adolescenti vittime di maltrattamento e abuso”;

- la DGR n.1102/2014 “Prestazioni socio-sanitarie rivolte a minorenni allontanati o a rischio di allontanamento” ;

- la Legge Regionale 28 luglio 2008, n. 14 recante “Norme in materia di politiche per le giovani generazioni”, in particolare l'art. 31 riformato con legge regionale n.11/2016 (art. 54) che esprime un favore rispetto all'affidamento familiare, prevedendo che l'accoglienza in comunità sia consentita solo ove non sia possibile l'affidamento familiare stesso;

Premesso:

- che l'accoglienza familiare è una forma di intervento che consiste nell'aiutare una famiglia che attraversa un periodo difficile, prendendosi cura dei suoi figli, tramite l'accoglienza del minore da parte di una famiglia che ne assicuri il mantenimento, l'educazione, l'istruzione e la cura delle relazioni affettive, nel rispetto della sua identità culturale e senza discriminazioni o distinzioni per sesso, etnia, età, lingua, religione;

- che ogni accoglienza familiare nasce ed è resa possibile dal coinvolgimento di più attori, ognuno dei quali svolge un ruolo preciso per la sua riuscita: il minore, la sua famiglia, la famiglia affidataria, gli operatori referenti (assistente sociale, educatori, psicologi, etc.), gli operatori di altri Enti istituzionali (insegnanti etc.) nonché le associazioni delle famiglie accoglienti/realtà operanti nell'ambito dell'affido familiare;

- che l'esperienza di accoglienza non può e non deve essere sostenuta nella solitudine della singola famiglia. Diventa pertanto essenziale il ruolo che possono agire le associazioni delle famiglie accoglienti/realtà operanti nell'ambito dell'affido familiare, riconoscendo la famiglia come nucleo fondamentale, come partner attivo nella definizione e costruzione di un progetto di accoglienza, sostenendo le famiglie attraverso il confronto reciproco e la condivisione delle esperienze positive e delle fatiche;

Considerato:

- che nei numerosi incontri tra i Servizi sociali e i rappresentanti delle associazioni delle famiglie accoglienti si è condiviso che sul territorio del Comune di Modena è importante avviare un'esperienza innovativa di collaborazione in cui il ruolo dell'Ente pubblico non sia più quello di guida esclusiva e di governo del sistema dell'accoglienza, ma piuttosto di “partner” che co-costruisce il percorso di accoglienza, all'interno del quale diventa significativo e determinante l'intreccio tra competenze ed esperienze tra operatori professionali, associazioni, famiglie e realtà operanti nell'ambito dell'affido familiare, che lavorano insieme sui medesimi obiettivi;

- che il Servizio Sociale e le associazioni delle famiglie accoglienti/realtà operanti nell'ambito

dell'affido familiare, condividono l'idea che, all'interno dei progetti di accoglienza, il minore e la famiglia di origine non debbano essere solo beneficiari ed esecutori del progetto, ma attori e interlocutori dello stesso;

- che in tal senso il Servizio Sociale e le associazioni delle famiglie accoglienti/realtà operanti nell'ambito dell'affido familiare, intendono mettersi in gioco per lo sviluppo di una cultura dell'accoglienza che ricerchi il benessere della famiglia di origine, dei minori accolti e delle famiglie accoglienti;

Dato atto:

- che da anni è attivo un "tavolo affido" presso il Servizio Sociale Territoriale, che si incontra periodicamente per approfondire le tematiche dell'accoglienza familiare e orientare le conseguenti azioni, prende in esame le necessità di accoglienza, valuta le disponibilità delle famiglie e predispone progetti di accoglienza;

- che l'Amministrazione comunale e le associazioni delle famiglie accoglienti/realtà operanti nell'ambito dell'affido familiare, concordano nell'individuare il "tavolo affido" quale luogo principale di co-progettazione per sviluppare forme di collaborazione tra soggetti pubblici e privati, impegnati sul tema della prevenzione del disagio familiare, del sostegno alla cura di minori e delle persone fragili;

Ritenuto che la vitalità e la solidarietà sociale delle associazioni e delle realtà impegnate sul tema dell'accoglienza familiare sia un valore aggiunto per tutta la comunità, se si connette a un disegno di politica territoriale, in cui tutti gli attori si sentono parte di uno stesso "patto di corresponsabilità" che si propone il miglioramento della qualità di vita della comunità locale;

Considerato infine che il Comune di Modena:

- ritiene l'accoglienza familiare strumento privilegiato, anche di tipo preventivo, nella tutela dei minori e le famiglie accoglienti, risorsa fondamentale e imprescindibile nel sistema integrato degli interventi sociali e socio-sanitari e, come tale, da promuovere, valorizzare, sostenere in tutte le forme possibili, sul piano tecnico, economico, organizzativo, anche attraverso le Associazioni e realtà impegnate sul tema dell'accoglienza familiare a cui gli stessi fanno riferimento;

- intende pertanto sviluppare modalità di realizzazione dell'accoglienza che migliorino l'efficacia degli interventi, anche attraverso la stipula di protocolli e accordi con le Associazioni e le realtà impegnate sul tema dell'accoglienza familiare;

Visto lo schema di protocollo d'intesa per la realizzazione di strategie di rete per l'accoglienza familiare, che in allegato forma parte integrante e sostanziale del presente atto, e ritenuto di approvarlo;

Dato atto che il protocollo in oggetto:

- ha come finalità quella di disciplinare, nel rispetto delle differenti competenze, il rapporto tra il Comune di Modena e le associazioni delle famiglie accoglienti e le realtà operanti nell'ambito dell'affido familiare per co-costruire forme di collaborazione sul tema della prevenzione del disagio familiare, del sostegno alla cura di minori e delle persone fragili;

- ha validità dalla data di sottoscrizione e rimarrà in vigore per tre (3) anni con possibilità di rinnovo

per espressa volontà delle parti, che potranno, in qualunque momento, apportare modifiche condivise e recedere dallo stesso, tramite comunicazione a tutti i Soggetti sottoscrittori con un preavviso di almeno due mesi;

Dato atto inoltre che è prevista la possibilità, dopo un anno di sperimentazione, di nuove adesioni, da parte di altre associazioni/realità operanti nel campo dell'accoglienza familiare, per mezzo di formale lettera di adesione inviata a tutti i Soggetti sottoscrittori;

Richiamato l'art. 48 del D.Lgs. n.267/2000 T.U. Ordinamento EE.LL.;

Visto l'atto di attribuzione di funzioni gestionali prot. gen. n.138890 del 11/05/2021, in base al quale la dott.ssa Giulia Paltrinieri, Dirigente responsabile del Servizio Sociale territoriale, può formulare proposte di deliberazione e di determinazione, previo visto di congruità del Dirigente responsabile del settore Servizi Sociali, sanitari e per l'integrazione

Visto il parere favorevole del Dirigente Responsabile del Servizio sociale territoriale, dott.ssa Giulia Paltrinieri, espresso in ordine alla regolarità tecnica, attestante la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa ai sensi degli artt. 49, comma 1, e 147 bis, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000, T.U. Ordinamento EE.LL.;

Acquisito il visto di congruità dalla Dirigente responsabile del Settore Servizi Sociali, Sanitari e per l'Integrazione dott.ssa Annalisa Righi, ai sensi del Regolamento di organizzazione dell'Ente;

Visto il parere favorevole del Ragioniere Capo, dott.ssa Stefania Storti, espresso in merito alla regolarità contabile ai sensi degli artt. 49, comma 1, e 147 bis, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000, T.U. Ordinamento EE.LL.;

Ad unanimità di voti espressi in forma palese;

D e l i b e r a

Per le ragioni espresse in premessa e che qui si intendono integralmente richiamate:

1) di approvare il protocollo d'intesa per la realizzazione di strategie di rete per l'accoglienza familiare, il cui schema in allegato forma parte integrante e sostanziale del presente atto;

2) di dare atto:

a) che il suddetto protocollo ha validità dalla data di sottoscrizione e rimarrà in vigore per tre (3) anni con possibilità di rinnovo per espressa volontà delle parti, che potranno, in qualunque momento, apportare modifiche condivise e recedere dallo stesso, tramite comunicazione a tutti i Soggetti sottoscrittori con un preavviso di almeno due mesi;

b) che è prevista la possibilità, dopo un anno di sperimentazione, di nuove adesioni, da parte di altre associazioni/realità operanti nel campo dell'accoglienza familiare, per mezzo di formale lettera di adesione inviata a tutti i Soggetti sottoscrittori.

Inoltre

LA GIUNTA COMUNALE

Per poter procedere alla sottoscrizione in tempi rapidi, necessitati dalla delicata attività del tavolo affido;

Visto l'art. 134 c. 4 del D.Lgs. n. 267/2000, T.U. Ordinamento EE.LL.;

Ad unanimità di voti espressi in forma palese;

D e l i b e r a

Di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile.

Letto, approvato e sottoscritto con firma digitale:

Il Sindaco
MUZZARELLI GIAN CARLO

Il Segretario Generale
DI MATTEO MARIA

SCHEMA DI PROTOCOLLO D'INTESA PER LA REALIZZAZIONE DI STRATEGIE DI RETE PER L'ACCOGLIENZA FAMILIARE

TRA

il Comune di Modena – Settore Politiche Sociali, Sanitarie e per l'integrazione – Servizio Sociale Territoriale

E

le associazioni delle famiglie accoglienti/ realtà operanti nell'ambito dell'affido familiare:

VISTA

la normativa che prevede e disciplina l'intervento di affidamento familiare:

- la legge n.184 del 1983 “Diritto del minore ad una famiglia” che individua i presupposti per l’attuazione del diritto di ogni bambino ad una famiglia, prioritariamente alla propria, assegnando allo Stato, alle Regioni, e agli enti locali compiti di sostegno e aiuto alle famiglie in difficoltà al fine di prevenire l'abbandono e di permettere ai bambini di crescere ed essere educati nella propria famiglia; in caso di inadeguatezza dell’ambiente familiare la legge prevede che il minore possa essere affidato ad una famiglia o a una persona singola, ma anche ad una comunità familiare/educativa, se le esigenze e le caratteristiche del bambino lo richiedono; l’affidamento ha carattere di temporaneità, la legge prevede un periodo massimo di 24 mesi prorogabili con apposito provvedimento dell'autorità giudiziaria, qualora persista l'inadeguatezza della famiglia biologica;
- la stessa Legge n.184/1983, così come modificata dalla Legge n.149/2001, prevede che il Servizio sociale svolga opera di sostegno agli affidi familiari, anche avvalendosi delle competenze professionali delle altre Istituzioni e dell'opera delle associazioni familiari del territorio;
- le linee guida del Ministero del lavoro e delle politiche sociali (MIps) sull’affidamento, approvate dalla Conferenza Unificata in data 25.10.2021;
- la Legge 285 del 1997 che prevede l'attuazione di piani di azione in favore dell'infanzia e dell'adolescenza, inclusa la realizzazione di interventi specifici per l'affido familiare;

- l'art. 16 della legge n.328/2000 il quale specifica che nell'ambito del sistema integrato di interventi e servizi sociali hanno priorità, tra gli altri, "servizi per l'affido familiare, per sostenere, con qualificati interventi e percorsi formativi, i compiti educativi delle famiglie interessate";
- la legge 7 aprile 2017 n.47 "Disposizioni in materia di misure di protezione dei minori stranieri non accompagnati";
- le linee guida del Sistema di accoglienza per i titolari di protezione e per i minori stranieri non accompagnati (Siproimi/Sai) sull'affidamento dei minori e sull'accompagnamento ai percorsi di autonomia dei neo-maggiorenni (DM 18/11/2019);
- la L.R. 12 marzo 2003, n.2. Norme per la promozione della cittadinanza sociale e per la realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali;
- la deliberazione della Giunta Regionale Emilia Romagna del 19 Dicembre 2011, N. 1904 "Direttiva in materia di affidamento familiare, accoglienza in comunità e sostegno alle responsabilità familiari" che:
 - regola e disciplina tutti i casi in cui le difficoltà familiari richiedono l'allontanamento temporaneo del minore e la sua accoglienza in affidamento familiare o in comunità, anche a causa di situazioni di emergenza che ne richiedano una immediata tutela (ex art.403 c.c.);
 - disciplina l'affidamento a parenti entro il quarto grado laddove si verifichi un legame significativo del minore con i parenti interessati, previa valutazione delle loro competenze educative e accertato che tale soluzione sia la più consona agli interessi del minore;
 - attraverso l'affidamento ad una famiglia o l'accoglienza in comunità, il bambino o il ragazzo viene accolto da adulti debitamente formati, valutati, istruiti e sostenuti che si impegnano ad assicurare un'adeguata risposta ai suoi bisogni affettivi e di cura, a provvedere al suo mantenimento, all'educazione e all'istruzione, tenendo conto delle indicazioni dei genitori ancora esercenti la responsabilità genitoriale (con particolare riferimento alle scelte in materia di modelli culturali e di opportunità formative) o del tutore (incaricato dal Tribunale per i Minorenni, o Tribunale ordinario, o Giudice tutelare) ed osservando le prescrizioni ed i limiti eventualmente stabiliti dall'Autorità Giudiziaria e dai Servizi affidanti;
- la DGR n.1677/2013: "Accoglienza e cura di bambini e adolescenti vittime di maltrattamento e abuso";
- la DGR n.1102/2014 "Prestazioni socio-sanitarie rivolte a minorenni allontanati o a rischio di allontanamento";
- la legge regionale 28 luglio 2008, n.14 recante "Norme in materia di politiche per le giovani generazioni", in particolare l'art. 31 riformato con legge regionale n.11/2016 (art. 54) che esprime un favor rispetto all'affidamento familiare, prevedendo che l'accoglienza in comunità sia consentita solo ove non sia possibile l'affidamento familiare stesso;

PREMESSO CHE

L'accoglienza familiare è una forma di intervento che consiste nell'aiutare una famiglia che attraversa un periodo difficile, prendendosi cura dei suoi figli, tramite l'accoglienza del minore da parte di una famiglia che ne assicuri il mantenimento, l'educazione, l'istruzione e la cura delle relazioni affettive, nel rispetto della sua identità culturale e senza discriminazioni o distinzioni per sesso, etnia, età, lingua, religione;

Ogni accoglienza familiare nasce ed è resa possibile dal coinvolgimento di più attori, ognuno dei quali svolge un ruolo preciso per la sua riuscita: il minore, la sua famiglia, la famiglia affidataria, gli operatori referenti (assistente sociale, educatori, psicologi, etc.), gli operatori di altri Enti istituzionali (insegnanti etc.) nonché le associazioni delle famiglie accoglienti/realità operanti nell'ambito dell'affido familiare;

L'esperienza di accoglienza non può e non deve essere sostenuta nella solitudine della singola famiglia. Diventa pertanto essenziale il ruolo che possono agire le associazioni delle famiglie accoglienti/realità operanti nell'ambito dell'affido familiare, riconoscendo la famiglia come nucleo fondamentale, come partner attivo nella definizione e costruzione di un progetto di accoglienza, sostenendo le famiglie attraverso il confronto reciproco e la condivisione delle esperienze positive e delle fatiche;

CONSIDERATO CHE

Nei numerosi incontri tra i Servizi sociali e i rappresentanti delle associazioni delle famiglie accoglienti si è condiviso che sul territorio del Comune di Modena è importante avviare un'esperienza innovativa di collaborazione in cui il ruolo dell'Ente pubblico non sia più quello di guida esclusiva e di governo del sistema dell'accoglienza, ma piuttosto di "partner" che co-costruisce il percorso di accoglienza, all'interno del quale diventa significativo e determinante l'intreccio tra competenze ed esperienze tra operatori professionali, associazioni, famiglie e realtà operanti nell'ambito dell'affido familiare, che lavorano insieme sui medesimi obiettivi;

Il Servizio Sociale e le associazioni delle famiglie accoglienti/realità operanti nell'ambito dell'affido familiare, condividono l'idea che, all'interno dei progetti di accoglienza, il minore e la famiglia di origine non debbano essere solo beneficiari ed esecutori del progetto, ma attori e interlocutori dello stesso;

In tal senso il Servizio Sociale e le associazioni delle famiglie accoglienti/realità operanti nell'ambito dell'affido familiare, intendono mettersi in gioco per lo sviluppo di una cultura dell'accoglienza che ricerchi il benessere della famiglia di origine, dei minori accolti e delle famiglie accoglienti;

DATO ATTO CHE

Da anni è attivo un "tavolo affido" presso il Servizio Sociale Territoriale, che si incontra periodicamente per approfondire le tematiche dell'accoglienza familiare e orientare le conseguenti azioni, prende in esame le necessità di accoglienza, valuta le disponibilità delle famiglie e predispone progetti di accoglienza;

L'Amministrazione comunale e le associazioni delle famiglie accoglienti/realità operanti nell'ambito dell'affido familiare, concordano nell'individuare il "tavolo affido" quale luogo principale di progettazione per sviluppare forme di collaborazione tra soggetti pubblici e privati, impegnati sul tema della prevenzione del disagio familiare, del sostegno alla cura di minori e delle persone fragili;

RITENUTO CHE

La vitalità e la solidarietà sociale delle associazioni e delle realtà impegnate sul tema dell'accoglienza familiare sia un valore aggiunto per tutta la comunità, se si connette a un disegno

di politica territoriale, in cui tutti gli attori si sentono parte di uno stesso “patto di corresponsabilità” che si propone il miglioramento della qualità di vita della comunità locale;

PER QUANTO SOPRA ESPOSTO

IL COMUNE DI MODENA – SERVIZIO SOCIALE TERRITORIALE E LE LE ASSOCIAZIONI DELLE FAMIGLIE ACCOGLIENTI/REALTÀ OPERANTI NELL'AMBITO DELL'AFFIDO FAMILIARE, CONVENGONO E DEFINISCONO QUANTO SEGUE

ART. 1 OGGETTO E OBIETTIVI

Il presente Protocollo ha come finalità quella di disciplinare, nel rispetto delle differenti competenze, il rapporto tra il Comune di Modena e le associazioni delle famiglie accoglienti e le realtà operanti nell'ambito dell'affido familiare per co-costruire forme di collaborazione sul tema della prevenzione del disagio familiare, del sostegno alla cura di minori e delle persone fragili.

I sottoscrittori condividono quali obiettivi principali:

- la valorizzazione della famiglia come soggetto attivo, autonomo e paritetico;
- il sostegno e la tutela delle famiglie, sia dei nuclei familiari in difficoltà, sia dei nuclei familiari accoglienti;
- l'implementazione di un sistema integrato di azioni tra servizi istituzionali e territorio;
- la condivisione delle attività di verifica, degli esiti delle differenti forme di accoglienza e la reciproca comunicazione dei dati relativi all'accoglienza (affido familiare, affido culturale, affido di minori stranieri non accompagnati, etc..).

ART.2 IMPEGNI

Il Comune di Modena (Servizio Sociale Territoriale, Poli sociali territoriali, e il Centro per le Famiglie), le associazioni delle famiglie accoglienti e le realtà operanti nell'ambito dell'affido familiare concordano di impegnarsi nella realizzazione delle seguenti azioni:

- sensibilizzazione, informazione e formazione di affidatari, con l'obiettivo di una diffusione sempre più vasta di una cultura dell'affido e dell'accoglienza, anche valorizzando esperienze di informazione e formazione già presenti in città (ad es. affido culturale, affido di minori stranieri non accompagnati etc.);
- accompagnamento degli affidatari nell'approfondimento della loro disponibilità all'affido e all'accoglienza;
- supporto agli affidatari nel loro percorso di affido, anche attraverso l'attivazione di gruppi di sostegno per le famiglie affidatarie;
- elaborazione/formalizzazione dei processi di lavoro in rete con le associazioni/realtà operanti nell'ambito dell'affido familiare;

- iniziative formative congiunte, rivolte sia ad operatori che alle famiglie, per la condivisione di principi e valori e la costruzione di un linguaggio comune;
- condivisione di criteri e percorsi di relazione e supporto tra la famiglia ed i servizi;
- istituzione di un Elenco delle famiglie accoglienti;
- promozione della cultura dell'accoglienza e apertura di uno spazio informativo al Centro per le famiglie;
- partecipazione al "tavolo affido" per organizzare le attività indicate nei punti precedenti e confrontarsi per apportare contributi migliorativi, nonché per co-costruire i progetti di affido.

ART.3 ESECUTIVITA' E DURATA DEL PROTOCOLLO

Il presente Protocollo d'intesa ha validità dalla data di sottoscrizione e rimarrà in vigore per tre (3) anni con possibilità di rinnovo per espressa volontà delle parti, che potranno, in qualunque momento, apportare modifiche condivise e recedere dallo stesso, tramite comunicazione a tutti i Soggetti sottoscrittori con un preavviso di almeno due mesi.

E' prevista la possibilità, dopo un anno di sperimentazione, di nuove adesioni, da parte di altre associazioni/realtà operanti nel campo dell'accoglienza familiare, per mezzo di formale lettera di adesione inviata a tutti i Soggetti sottoscrittori.

Letto e sottoscritto

Modena, il _____

Per il Comune di Modena

Per le associazioni delle famiglie accoglienti/realtà operanti nell'ambito dell'affido familiare



COMUNE DI MODENA

**PARERE DI REGOLARITA' TECNICA
SETTORE SERVIZI SOCIALI, SANITARI E PER L'INTEGRAZIONE**

OGGETTO: PROTOCOLLO D'INTESA PER LA REALIZZAZIONE DI STRATEGIE DI RETE PER L'ACCOGLIENZA FAMILIARE - APPROVAZIONE

Si esprime il parere FAVOREVOLE in ordine alla regolarità tecnica della presente proposta di deliberazione n. 3941/2021, attestante la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa, ai sensi degli artt. 49, comma 1, e 147 bis, comma 1, del T.U. n. 267/2000 ordinamento EE.LL.;

Modena li, 15/11/2021

Sottoscritto dal Dirigente
(PALTRINIERI GIULIA)
con firma digitale



COMUNE DI MODENA

**VISTO DI CONGRUITÀ
SETTORE SERVIZI SOCIALI, SANITARI E PER L'INTEGRAZIONE**

OGGETTO: PROTOCOLLO D'INTESA PER LA REALIZZAZIONE DI STRATEGIE DI RETE PER L'ACCOGLIENZA FAMILIARE - APPROVAZIONE

Ai sensi degli articoli 24 e 25 del Regolamento di Organizzazione dell'Ente, si appone il visto di congruità del Responsabile di Settore alla presente proposta di deliberazione n. 3941/2021.

Modena li, 15/11/2021

Sottoscritto dal Responsabile di Settore
(RIGHI ANNALISA)
con firma digitale



COMUNE DI MODENA

ATTESTAZIONE DI COPERTURA FINANZIARIA Settore Risorse Finanziarie e Patrimoniali

OGGETTO: PROTOCOLLO D'INTESA PER LA REALIZZAZIONE DI STRATEGIE DI RETE
PER L'ACCOGLIENZA FAMILIARE - APPROVAZIONE

NON si attesta l'esistenza della copertura finanziaria della spesa relativa alla presente proposta di deliberazione n. 3941/2021, ai sensi degli artt. 147 bis, comma 1, e 153, comma 5, del T.U. n. 267/2000 ordinamento EE.LL., in quanto NON RICHIESTA.

Modena li, 15/11/2021

Sottoscritto dal Dirigente
(MANELLI DAVIDE)
con firma digitale



COMUNE DI MODENA

PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE Settore Risorse Finanziarie e Patrimoniali

OGGETTO: PROTOCOLLO D'INTESA PER LA REALIZZAZIONE DI STRATEGIE DI RETE
PER L'ACCOGLIENZA FAMILIARE - APPROVAZIONE

Si esprime parere FAVOREVOLE in merito alla regolarita' contabile della presente proposta di deliberazione n. 3941/2021, ai sensi degli artt. 49, comma 1, e 147 bis, comma 1, del T.U. n. 267/2000 ordinamento EE.LL.

Modena li, 15/11/2021

Sottoscritto dal Dirigente
(STORTI STEFANIA)
con firma digitale